

**COMUNE  
DI  
MASSA  
MARTANA**

**REGOLAMENTO DELLA ATTIVITA' DI ESTETISTA**

**NORMATIVA DI ATTUAZIONE**

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art.1 - Definizione dell'attività
- art.2 - Oggetto del regolamento
- art.3 - Modalità di esercizio
- art.4 - Forma giuridica

## TITOLO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- art. 5 - Esercizio dell'attività
- art. 6 - Requisiti
- art. 7 - Dichiarazione di inizio attività
- art. 8 - Modifiche ai locali o all'elenco delle apparecchiature
- art. 9 - Modificazione della titolarità
- art.10 - Sospensione dell'attività
- art.11 - Revoca
- art.12 - Attività di vendita al dettaglio

## TITOLO III - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

- art.13 - Requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature
- art.14 - Norme sanitarie e di sicurezza degli addetti

## TITOLO IV - ORARI E TARIFFE PROFESSIONALI

- art.15 - Disciplina degli orari - calendario di apertura e chiusura
- art.16 - Tariffe professionali

## TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

- art.17 - Controlli
- art.18 - Sanzioni amministrative

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- art.19 - Provvedimenti di urgenza

art.20 - Abrogazione della normativa precedente

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 (Definizione dell' attività)**

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di tutti gli inestetismi presenti.
2. Si identifica l'attività di estetista, ai sensi e per gli effetti della legge 1/90, anche nelle ipotesi di:
  - applicazione di unghie artificiali
  - uso di lampade abbronzanti
  - attività di ginnastica estetica per il miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo
  - attività di massaggio estetico
  - attività di disegno epidermico o di trucco semi permanente.

### **Art.2 (Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' art. 5 della legge 4 gennaio 1990, n.1, dell'art.5 della legge regionale 4 aprile 1990, n.10, della legge n. 40 del 2 aprile 2007, l'attività di estetista:
  - da chiunque esercitata, impresa individuale o società
  - dovunque esercitata, in luogo pubblico o privato
  - a qualunque titolo esercitata, oneroso o gratuito.
2. Sono assoggettate al presente regolamento le prestazioni ed i trattamenti di cui all'art.1 della legge n.1/90, comprese quelle svolte in alberghi, palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito od in connessione con iniziative promozionali di prodotti destinati ad uso estetico.

3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le prestazioni di carattere medico - terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie, previste dal testo unico delle leggi sanitarie.
4. E' tassativamente vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente, in possesso della necessaria autorizzazione, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali ed i servizi debbono risultare igienicamente idonei ed essere dotati, inoltre, di ingresso e servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione; debbono essere, altresì, consentiti i controlli previsti da parte delle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio della medesima attività.
6. L'esercizio dell'attività presso la sede designata dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo, ovvero in caso di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni e trattamenti debbono essere assicurati dal titolare dell'attività autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'art.3 della legge n.1/1990.
7. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista a favore di persone impegnate nei settori dello sport, della moda o dello spettacolo.

**Art.3**  
**(Modalità di esercizio)**

1. L'attività di estetista può essere svolta esclusivamente nei seguenti modi:
  - con l'attuazione di tecniche manuali
  - con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla legge 1/90

- con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n.713 e dalle Direttive CEE.

**Art.4**  
**(Forma giuridica)**

1. L'attività di estetista può essere esercitata nelle forme di impresa individuale o di società di persone o di capitale.

## TITOLO II NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

### Art. 5 (Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato a previa dichiarazione di inizio attività corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni previste dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla LR 4 aprile 1990, n. 10, dalle legge n. 40 del 2 aprile 2007 e dal presente regolamento.
2. L'attività, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., può essere iniziata solo decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione alla amministrazione competente. Contestualmente all'inizio della attività l'interessato deve darne comunicazione all'amministrazione competente.
3. Sono soggette a dichiarazione l'apertura di nuovi esercizi, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie.

### Art. 6 (Requisiti)

1. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di estetista sono:
  - a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane, se trattasi ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti dalla legge 8 agosto 1985, n.443;
  - b) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, nel caso di società non artigiana;
  - c) idoneità sanitaria del personale addetto compreso il titolare, qualora partecipi professionalmente all'attività di estetista, ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) idoneità sotto il profilo igienico-sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate;

e) qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di estetista, conseguita in conformità alle disposizioni contenute negli artt.3 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n.1 e negli artt .4 e 12 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10. La disposizione non si applica agli apprendisti o soci che si limitano a svolgere prestazioni di difficoltà semplice sotto la diretta responsabilità del titolare.

2. Non costituiscono titoli di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati o diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali che non siano stati espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o dalle Regioni.

#### Art. 7

#### (Dichiarazione di inizio attività)

1. La dichiarazione di inizio attività deve contenere:

- indicazione del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale della persona fisica; ragione sociale, sede, partita IVA, legale rappresentante in caso di società)
- qualificazione professionale del richiedente e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, o del direttore nel caso di società non artigiana
- estremi del certificato di qualificazione professionale
- assenza di cause di divieto o decadenza all'esercizio dell'attività
- indicazione del locale, elenco delle apparecchiature e delle attrezzature utilizzate, dichiarazione circa il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche ivi comprese quelle relative alla destinazione d'uso
- dichiarazione sul titolo di disponibilità del locale
- certificazione igienico sanitario sull'idoneità dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici impiegati nell'esercizio dell'attività sotto il profilo igienico - sanitario e della sicurezza
- dichiarazione antimafia
- permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

2. Alla dichiarazione di inizio attività deve essere allegato:

- certificazione relativa alla qualificazione professionale del richiedente e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, o del direttore nel caso di società non artigiana;
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto in caso di società
- piantina planimetrica del locale, firmata da tecnico abilitato ed atta alla completa rappresentazione delle caratteristiche strutturali e funzionali
- certificazione relativa alla agibilità ed alla destinazione d'uso
- fotocopia del contratto di locazione o di altro documento comprovante la disponibilità del locale
- certificazione igienico sanitario relativa ai locali, alle suppellettili, alle attrezzature destinate allo svolgimento dell'attività ed ai procedimenti tecnici usati
- in caso di domande di subingresso, il titolo di trasferimento dell'esercizio e l'autorizzazione amministrativa/dichiarazione di inizio attività del dante causa.

3. Per le dichiarazioni incomplete, l'ufficio istruttore invita il comunicante, entro 10 giorni dal ricevimento, alla relativa regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data dell'invito stesso, pena l'archiviazione della pratica. Le dichiarazioni, se regolarizzate nei termini, conservano la stessa data di presentazione.

4. Nel caso di impresa individuale, la dichiarazione di inizio attività deve essere fatta direttamente dal richiedente in possesso della qualificazione professionale prevista dall'art.3 della legge 1/1990. Qualora la dichiarazione sia fatta da un'impresa gestita in forma societaria, la relativa denuncia deve essere fatta dal legale rappresentante della società.

5. Qualora l'attività di estetista sia svolta unitamente all'attività di acconciatore in forma di impresa esercitata nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art.3, della legge 8 agosto 1985, n.443, i soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
6. Copia della dichiarazione di inizio attività deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari ed agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
7. Nel caso in cui l'attività di estetista è esercitata presso uno degli enti indicati all'art.2, comma 2, del presente regolamento, o presso la sede designata dal committente, il titolare o il personale da esso incaricato deve recare con sé copia della dichiarazione di inizio attività per essere in grado di esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
8. L'esercente è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese, nonché l'eventuale cancellazione dagli stessi.

#### **Art. 8**

##### **(Modifiche ai locali o all'elenco delle apparecchiature)**

1. Ogni modifica sostanziale da apportare ai locali o l'introduzione di nuove apparecchiature o per ogni diversa utilizzazione di quelle in precedenza impiegate, deve essere preventivamente comunicata al Comune.
2. Le eventuali modifiche sostanziali ai locali possono essere apportate previa dichiarazione successiva all'assunzione di apposita certificazione da parte della ASL.

#### **Art. 9**

##### **(Modificazione della titolarità)**

1. Al fine di poter subentrare al titolare nell'esercizio dell'attività di estetista, l'interessato deve inviare al Comune apposita comunicazione alla quale deve allegare:

- attestato relativo alla qualificazione professionale posseduta;
  - copia del contratto di cessione dell'azienda nelle forme previste;
  - autorizzazione amministrativa del cedente/dichiarazione di inizio attività, in originale.
2. Nei casi di invalidità permanente, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati dall'art.5, comma 3 della legge 8 agosto 1985, n.443, possono acquisire la titolarità dell'azienda per il periodo ed alle condizioni stabilite dalla stessa legge n. 443/85, a condizione che l'esercizio dell'attività sia affidata a persone in possesso dei necessari requisiti di professionalità.
  3. L'autorizzazione/dichiarazione di inizio attività decade al termine del periodo previsto dalla legge n.443/85, qualora gli aventi diritto non comprovino il possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art.3 della legge n.1/90.

**Art. 10**  
**(Sospensione dell'attività)**

1. Il responsabile del servizio, accertata la mancanza o la perdita di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni comunicate al momento dell'inizio attività, può sospendere l'attività ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.10/1990. Analogo provvedimento può essere assunto per violazione delle altre disposizioni vigenti in materia.
2. Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni da seguire ed il periodo massimo, comunque non superiore a venti giorni, entro cui il titolare dell'esercizio è tenuto ad ottemperare.
3. Il titolare dell'azienda può chiedere, per gravi motivi, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi.. Eventuali proroghe possono essere concesse, per una sola volta, sempre per gravi e comprovati motivi.
4. Nel periodo di sospensione dell'attività il titolo abilitativo all'attività deve essere depositato presso il Comune.

**Art. 11**  
**(Revoca)**

1. Il responsabile del procedimento può disporre con provvedimento motivato la revoca della comunicazione qualora:
  - a) l'attività non abbia avuto inizio entro 90 giorni dalla comunicazione;
  - b) il titolare dell'esercizio sospenda l'attività senza preventiva comunicazione per un periodo superiore a 60 giorni;
  - c) l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni contenute nella legge n. 1/1990, nella L.R. n.10/1990 e nel presente regolamento;
  - d) siano venuti a mancare i requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno consentito l'inizio attività;
  - e) il titolare dell'esercizio non ottemperi ad eventuali prescrizioni entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione.
2. Il responsabile del procedimento, a seguito di motivata richiesta avanzata al titolare dell'esercizio, può concedere la proroga dei termini indicati al comma 1, lettere a),b) ed e), per un periodo massimo di 6 mesi; eventuali proroghe per periodi superiori possono essere concesse per cause di forza maggiore o per gravi e comprovati motivi.
3. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la revoca del titolo abilitativo.
4. Il provvedimento di revoca è notificato all'interessato a mezzo di messo comunale.

**Art. 12**  
**(Attività di vendita al dettaglio)**

1. Ai sensi dell'art.7 della legge n.1/1990, è consentita la vendita o la cessione alla clientela dei prodotti strettamente inerenti all'attività di estetica, al solo

fine di assicurare la continuità dei trattamenti in corso; in tale ipotesi non trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs 114/98 e della LR 24/99 e s.m.i...

2. Le imprese autorizzate alla vendita alla dettaglio dei prodotti cosmetici possono esercitare anche l'attività di estetista a condizione che:
- gli addetti allo svolgimento delle relative prestazioni e trattamenti siano in possesso dei requisiti professionali richiesti
  - i locali siano idonei dal punto di vista igienico sanitario.
- Per tali imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

**TITOLO III**  
**NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA**

**Art. 13**

**(Requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature)**

1. I requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili impiegate nello svolgimento dell'attività di estetista, devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia.

**Art. 14**

**(Norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti)**

1. Il personale addetto all'esercizio dell'attività di estetista, compreso il titolare dell'autorizzazione, è tenuto a sottoporsi prima dell'inizio dell'attività a visita medica presso l'ULSS, con particolare riguardo per la patologia infettivo-contagiosa.

**TITOLO IV**  
**ORARI E TARIFFE PROFESSIONALI**

**Art. 15**

**(Disciplina degli orari e calendario di apertura e chiusura)**

1. L'orario prescelto dal titolare dell'esercizio deve essere comunicato al Comune.
2. Il titolare dell'attività è tenuto ad esporre l'orario giornaliero, con indicazione dell'eventuale giorno di chiusura, in un cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di estetiste, acconciatori, sono tenuti ad osservare un orario unico, in base all'attività prevalente intesa come quella che produce maggior fatturato.

**Art. 16**

**(Tariffe professionali)**

1. Le tariffe professionali devono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.

## **TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 17 (Controlli)**

1. Il Comune, ai sensi degli artt.7 e 10 della L.R. n. 10/90, accerta l'effettivo esercizio dell'attività di estetista, assumendo adeguate iniziative al fine di assicurare la corretta e veridica pubblicizzazione della stessa da parte dei titolari delle attività.
2. Gli agenti di polizia municipale incaricati della vigilanza sull'attività di estetista e gli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento, possono accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolge la suddetta attività.

### **Art. 18 (Sanzioni amministrative)**

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali o senza autorizzazioni o dichiarazione di inizio attività sono applicate, rispettivamente, le sanzioni previste all' art. 12 della legge 4.01. 1990, n .1. Negli altri casi trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.39, comma 5 della legge regionale 7 novembre 1988, n.42.
2. I verbali di infrazione ed i rapporti sottoscritti dal sindaco, dal Presidente della ASL, dal presidente della C.P.A. e dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento, sono inviati alla Regione per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente.

3. Il provvedimento sanzionatorio viene disposto con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, alla legge regionale 30 marzo 1983, n.15 e successive modificazioni, alla legge regionale 7 novembre 1988, n.42 e all'art.11 della L.R. n.10/1990.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 19**  
**(Provvedimenti di urgenza)**

1. Il Sindaco nei casi di urgenza determinati da motivi di igiene o sicurezza può adottare provvedimenti d'ufficio, quali:
  - la chiusura dell'esercizio
  - la sospensione della attività
  - l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo
  - l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie e qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni

**Art. 20**  
**(Abrogazione della normativa precedente)**

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.